

Spett.le

S.U.A.P. - Comune di Genova

Via di Francia, 1

16100 - Genova (GE)

Pec:

comunegenova@postemailcertificata.it

Spett. ARPAL

Dip. Prov. di Genova

Via Bombrini 8

16149 Genova

Pec: arpal@pec.arpal.liguria.it

Genova, il 01/09/2026

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE O MODIFICA CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON POTENZA DI ANTENNA UGUALE O INFERIORE A 20 W o MAGGIORE DI 20 W SU INFRASTRUTTURA DI TELECOMUNICAZIONI PREESISTENTE (ex art. 45 -*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti*, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 come modificato, dal D.L. 12 Settembre 2014 n. 133 – convertito con modificazioni L. n. 164/2014, dal DL n.77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 2021, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 207 e da ultimo con D. Lgs. 24 marzo 2024 n. 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/04/2024).

CODICE SITO: 1RM05353

NOME SITO: MONTE FASCE TELECOM

INDIRIZZO: CENTRALE TELECOM - MONTE FASCE – GENOVA (GE)

La sottoscritta Soc. **FASTWEB S.p.A.**, società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, c.f., partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12878470157 in persona di **Stefano Pirovano**, delegato all'uopo in forza dell'atto di conferimento di procura con rogito notaio Ruben Israel in Milano, con n° di repertorio 44547 e di raccolta 20314 del 09/01/2026, licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come da concessione n. 128/01 cons del 14/03/2001

PREMESSO

- Che **Fastweb S.p.A** è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, D.P.C.M. del 04/04/1998, delibere Autorità TLC del 10/1/01; delibere Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons e n. 127/01/cons, Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010);
- Che l'installazione e la modifica degli impianti di comunicazioni elettroniche è oggi disciplinato dal

D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 convertito con Legge n. 111/2011, dal D.L. 12 Settembre 2014 n. 133 - convertito in legge con L. n. 164/2014, come modificato dal D.L. n.77 del 31.05.2021 e da ultimo con D. Lgs. 24 marzo 2024 n. 48;

- Che in particolare le procedure per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione degli impianti di telecomunicazioni sono attualmente disciplinate dagli artt. 43 – 57 del D.Lgs. n. 259/2003;
- Che l'esercizio della predetta attività è disciplinato anche dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;

Che Fastweb S.p.A., presso l'area in oggetto, ha già installato ed attivato apparati di telecomunicazione (**1RM05353_Monte Fasce Telecom**) per i quali, la stessa, ha conseguito tutti i permessi, i pareri e le autorizzazioni previste dalla legge giusta;

- Che l'art. 6, comma 4, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014, stabilisce che *“in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, **non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1.5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati**”*;
- Che, l'art. 40, comma 5, del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108 del 2021, stabilisce che *“al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 come modificato dal D.lgs. 8 novembre 2021, n.207, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n.42, purchè comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo”*;
- Che l'art. 45, primo comma del D. Lgs n. 259/2003, come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 dispone che *“Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata”*;
- Che, quanto ai limiti, ai valori e agli obiettivi di qualità, l'art. 44, comma 1 ter del D. Lgs. n. 259/2003, come da ultimo modificato con D. Lgs. 24 marzo 2024 n. 48, pubblicato in G.U. in data 13/04/2024, prevede per quanto qui di interesse, che *“(…) nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione*

all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione;

- Che l'art. 10 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30-12-2023) prevede che *"1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D"*.
- Che è scaduto il termine di cui al comma 1 del riportato art. 10 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e pertanto Fastweb intende adeguare i limiti trasmissivi dell'impianto alle prescrizioni di cui al comma 2 della medesima norma;
- Che l'art. 45, secondo comma del D. Lgs n. 259/2003, come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 dispone che *"Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata"*;
- Che la modifica dell'impianto oggetto della presente SCIA rientra nei parametri dimensionali, radioelettrici e tipologici previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014, dall'art. 40, comma 5, del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108 del 2021, di cui ai precedenti punti 7,8 e 9;

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'intervento in oggetto, **Fastweb S.p.A**

SEGNALA

- Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, l'intervento come di seguito descritto, mediante le specifiche contenute nell'allegato 12 bis, Modello B, al D. Lgs. 259/2003 come inserito dall'art. 3, D. Lgs. n. 48/2024, che sarà eseguito entro i termini di legge, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 e all'art. 10 comma 2 della legge L. legge 31 dicembre 2023, n. 214;

Ed in particolare

- ☐ l'installazione nuovi apparati
☒ la modifica delle caratteristiche apparati esistenti

dell'impianto con potenza di antenna maggiore a 20 W (ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 207)

RILASCIA

La seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

“l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e all'art. 10, comma, della legge 31 dicembre 2023, n. 214”;

DICHIARA

- **Che l'intervento previsto riguarda un impianto ubicato in immobile in zona soggetta a vincolo di tutela Paesaggistica, ai sensi della Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ivi compresi i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto per il quale, e che in relazione alle caratteristiche dell'intervento, si applica la deroga di cui all'art. 40 comma 5 del D.L. 77/2021 e successiva legge di conversione n. 108 del 2021, come risulta dalla relazione Tecnico Urbanistica allegata.**
- Che l'intervento in oggetto è da intendersi come attività di potenziamento e manutenzione della rete, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché di attività necessaria a garantire il funzionamento delle reti, l'operatività e continuità dei servizi, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 18 del 17/3/2020.

ALLEGA

- File con estensione xml redatto secondo specifiche di Regione Liguria;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (tali diagrammi, in formato MSI, sono stati caricati sull'apposito deposito reso disponibile presso la banca dati “catasto campi elettromagnetici” di Regione Liguria);
- Progetto architettonico;
- Caratteristiche radioelettriche dell'impianto e rilevazioni del campo elettromagnetico come da Analisi di impatto elettromagnetico + allegati;
- Copia Procura e documento di identità;
- Dichiarazione vincoli;

Distinti saluti.
p.p. FASTWEB S.p.A.
Stefano Pirovano
documento firmato digitalmente

mobiledelivery.nordovest@pec.fastweb.it

Rif.to: Marco Trugli +39 348 2270132

e-mail: marco.trugli@fastweb.it

per lo studio Ares – ares.ge@pec.it